



DIABETES UNION

ALTO ADIGE | SÜDTIROL ODV

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata, natura.

1. È costituita, con sede in Bolzano, un'Associazione denominata "Diabetes Union Alto Adige Südtirol Organizzazione di Volontariato (ODV)".
2. L'Associazione è stata fondata con atto notarile del 27.3.1979 - avv. G. Nicolodi, n.73744 Rep., n.6993 Racc., ha durata illimitata, e persegue i propri fini attraverso l'attività personale, spontanea e gratuita di volontariato dei propri aderenti.

Art. 2

Scopi

1. L'Associazione si propone esclusivamente fini di solidarietà e di tutela degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione ai sensi dell'Art.5 del Codice del Terzo Settore sono:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della praticadel volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) agisce come "centro permanente" di aggregazione, incontro, consulenza, informazione ed educazione sanitaria per le persone affette da diabete mellito ed i loro familiari, specie per quanto riguarda "l'autogestione" della malattia e lo scambio reciproco delle esperienze personali;
 - b) organizza riunioni, seminari, conferenze, convegni, gruppi di auto-aiuto, attività culturali e ricreative;
 - c) svolge opera di tutela dei diritti e degli interessi delle persone affette da diabete mellito per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nonché nel campo lavorativo, previdenziale, fiscale, scolastico, sportivo, militare, assicurativo, automobilistico, compreso il reinserimento sociale di chi sia colpito da gravi complicanze;
 - d) svolge opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, Autorità ed Enti, sullo status sanitario e sociale della persona affetta da diabete mellito;
 - e) promuove la ricerca scientifica, la prevenzione del diabete di tipo 2 e delle sue complicanze, la diagnosi precoce, il miglioramento delle modalità di cura;
 - f) cura la tenuta di una biblioteca specializzata e possibilmente di un periodico dell'Associazione;
 - g) collabora con altre associazioni di volontariato, enti ecc. aventi finalità affini;
 - h) promuove ogni altra iniziativa atta a migliorare la qualità della vita della persona affetta da diabete mellito.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
 4. Le attività sono svolte prevalentemente da parte dei soci dell'associazione, che prestano la loro attività in modo gratuito;
 5. L'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze, per l'organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.
 6. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed interetnica.

Art. 3

Categorie dei soci

1. I soci sono ordinari di tipo 1, ordinari di tipo 2, ordinari genitori, familiari, sostenitori, onorari. Sono soci ordinari di tipo 1 le persone affette da diabete mellito di tipo 1,

maggioresni.

2. Sono soci ordinari di tipo 2 le persone affette da diabete mellito di tipo 2, maggiorenne.
3. Sono soci ordinari genitori i genitori di minorenni affetti da diabete mellito che esercitano i diritti del minore fino al compimento di anni 18 da parte di quest'ultimo. Al compimento del 18-esimo anno di età dei minori, i soci genitori passano di diritto a soci familiari.
4. Sono soci familiari i genitori ed altri componenti della famiglia del socio ordinario, di età maggiore di anni diciotto.
5. Sono soci sostenitori le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato che conseguano l'iscrizione all'Associazione versando alla stessa un contributo finanziario oppure favorendo comunque in modo rilevante il perseguimento degli scopi statutari.
6. Possono essere ammessi come soci sostenitori anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
7. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione entro 90 (novanta) giorni. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. La nomina dei soci onorari spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
8. I minori possono diventare soci dell'Associazione con il consenso di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il socio minore può partecipare all'assemblea esercitando il diritto di voto per il figlio minore socio.
9. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) eleggere le cariche ed essere eletti;
 - c) chiedere le convocazioni dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - e) consultare i libri sociali dell'Associazione come previsto dall'Art.15 del D.Lgs117/2017 facendone richiesta scritta al consiglio direttivo, che deve renderli disponibili presso la sede dell'Associazione entro 60 giorni.
10. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, il codice etico e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
11. Le prestazioni dei soci dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

Art. 4

Cessazione dalla qualità di socio - provvedimenti disciplinari

La qualità di socio si perde per morte (o estinzione dell'Ente sostenitore), per dimissioni (da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre con effetto dall'anno successivo), per morosità da oltre un anno nel pagamento della quota sociale, per radiazione in caso di contegno gravemente contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza. Nei casi meno gravi può essere adottato dal Consiglio direttivo il provvedimento dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di sei mesi. L'escluso ha diritto di presentare ricorso entro 60gg contro l'esclusione all'Assemblea dei soci.

Art. 5

Quota sociale

1. Ciascun socio è tenuto a corrispondere all'Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo si tratti di prima iscrizione, una quota associativa annuale e individuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. I soci onorari eletti dall'Assemblea dei soci possono essere esentati dal pagamento della quota.
2. I soci non in regola con i versamenti non possono partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei suoi servizi.

Art. 6

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell' Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo allargato;
 - c) il Consiglio direttivo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Delegato istituzionale;
 - f) il Collegio dei revisori dei conti;
 - g) i Consigli di sezione;
 - h) i Consigli di gruppo locale;
 - i) L'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Il Consiglio Direttivo può riconoscere il rimborso delle spese vive sostenute dai soci per l'espletamento di compiti nell'interesse dell'Associazione, stabilendo le relative modalità e tariffe di erogazione.

Art. 7

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, possibilmente entro il 31 marzo. Deve inoltre essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci oppure il Collegio dei revisori dei conti.
3. L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, e siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.
4. La convocazione avviene mediante spedizione di apposito avviso a tutti i soci, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.
5. Hanno diritto di intervenire con diritto di voto all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascuno può portare fino a due deleghe.
6. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi anche a un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. L'Assemblea ordinaria, a maggioranza di voti:
 - a) elegge ogni tre anni, a scheda segreta, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti; in caso di parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - b) elegge e revoca l'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - c) nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se ricorrono le condizioni dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) approva annualmente la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso,
 - e) approva annualmente il programma ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) ratifica le decisioni prese dal consiglio direttivo in merito all'esclusione degli associati;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Collegio dei revisori dei conti o che venga sollevata dai soci;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
 - c) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà

9. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
10. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 8

Consiglio direttivo allargato

1. Il Consiglio direttivo allargato è un organo che esercita esclusivamente mansioni di carattere consultivo.
2. È composto dai consiglieri del Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci, dai rappresentanti delle sezioni e dai rappresentanti dei gruppi locali.
3. Le mansioni del Consiglio allargato sono:
 - a) Fare proposte sul programma annuale e pluriennale;
 - b) Fare proposte sul piano di investimenti annuale;
 - c) Discutere la politica dell'Associazione;
 - d) Trattare temi di carattere locale e zonale;
4. Il Consiglio direttivo allargato si riunisce una volta ogni 3 mesi su convocazione del presidente. Il consiglio direttivo allargato ha potere decisionale indipendentemente dal numero dei presenti. Le decisioni prese non hanno carattere vincolante.

Art. 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Esso si compone di almeno sette consiglieri, preferibilmente 9, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. Al Consiglio Direttivo verranno invitati, secondo i casi, specialisti interni ed esterni che però non avranno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo sarà in carica per un triennio. È auspicabile che nel consiglio direttivo siano equamente rappresentati esponenti delle Sezioni di cui all'Art.15.
3. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva all'elezione, elegge per un triennio nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.
4. La durata dell'attività del Consiglio direttivo è fissata per un periodo di 3 anni.
5. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto e le materie di competenza dell'Assemblea.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese, su convocazione del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. Per la validità della riunione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri perché abbiano validità le delibere del Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, vedesi art. 7 comma 3.
8. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un consigliere, il Consiglio ne dispone la sostituzione con il socio primo in graduatoria tra i non eletti nell'ultima Assemblea. Il sostituto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
9. Il consiglio direttivo può decidere di cooptare fino a 3 persone. I membri cooptati non hanno diritto di voto ma solo funzioni consultive, quindi i membri cooptati non vengono presi in considerazione ai fini del raggiungimento dei quorum previsti dallo statuto con riguardo al Consiglio direttivo.

Art. 10

Presidente e Vice-presidente

1. Il Presidente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale
2. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento.
3. Presidente e Vice-Presidente appartengono preferibilmente alternativamente al gruppo linguistico italiano e tedesco.

Art. 11

Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.
2. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e svolge gli altri compiti amministrativi stabiliti dal Consiglio.

Art. 12

Delegato istituzionale

1. Il presidente può conferire delega ad un altro membro del consiglio direttivo al fine di rappresentare l'Associazione di fronte alle Istituzioni e può partecipare agli incontri e alle tavole rotonde in Assessorato e ASL in vece del Presidente e del Vice Presidente.
2. Egli relaziona regolarmente al Presidente e al consiglio direttivo sull'andamento dei tavoli istituzionali e in caso di tematiche rilevanti pone ai voti del consiglio la posizione da assumere.

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità dell'Associazione. Esso si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. I revisori dei conti durano in carica tre anni.
2. Il Collegio, nella sua prima riunione successiva all'elezione, nomina il proprio Presidente.
3. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
4. Gli atti di ispezione e di controllo possono essere eseguiti in qualsiasi momento,

si individualmente che collegialmente.

5. I revisori dei conti possono inoltre assistere con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo, chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e far inserire a verbale le proprie osservazioni.

6. I bilanci dell'Associazione, prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea, devono essere visti dai revisori dei conti ed accompagnati da una loro eventuale relazione scritta.

Art 14

Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

Art. 15

Patrimonio - Esercizi sociali

1. Formano il patrimonio sociale, in quanto proprietà dell'Associazione:
 - a) i beni mobili ed immobili;
 - b) fondi liquidi ed eventuali altre attività mobiliari.
2. Le entrate sociali sono costituite:
 - a) da rimborsi di servizi convenzionati;
 - b) dai versamenti dei soci per quote di cui ai precedenti Artt. 3 e 5;
 - c) da eventuali contributi di terzi (privati, enti o istituzioni pubbliche), donazioni e lasciti testamentari, eventuali rimborsi derivanti da convenzioni, altri sussidi occasionali.
3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più

liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

5. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
6. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo è chiamato a redigere, per mezzo del tesoriere, bilancio di esercizio, basatosul principio di competenza, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
7. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
8. Il consiglio direttivo si impegna a creare e mantenere un accantonamento di almeno € 5.500,00.
9. Fatta salva la capacità finanziaria dell'Associazione, il Consiglio direttivo si impegna, durante la definizione delle attività dell'anno successivo e la relativa formulazione del budget, di deliberare attività che rappresentino equamente le tre Sezioni di soci di cui all'Art.15 e che garantiscano un'adeguata copertura su tutto il territorio provinciale con particolare attenzione ai Gruppi locali di cui all'Art.16.
10. É onere della Sezione o del Gruppo locale la ricerca di coperture finanziarie per le eventuali attività "aggiuntive" non deliberate dal consiglio direttivo allargato e che non trovino adeguata copertura nelle ordinarie entrate dell'Associazione.
11. L'Associazione si impegna a perseguire gli obiettivi dettati dalle Associazioni nazionali di riferimento in ambito pediatrico e non, al fine di mantenere uno stretto rapporto istituzionale anche su scala nazionale ed europea.

Art. 16

Sezioni

1. Vengono formate di diritto 3 sezioni basate sulle seguenti categorie di soci: ordinario di tipo 1, ordinario di tipo 2 e genitori e così denominate:
 - a) Sezione soci ordinari di tipo 1;
 - b) Sezione soci ordinari di tipo 2;
 - c) Sezione soci ordinari genitori.
2. Le sezioni, così definite, sono formate da tutti i soci che appartengano a una delle citate categorie.
3. Tali sezioni, possono riunirsi autonomamente e nominano un rappresentante che entra a far parte didiritto del consiglio direttivo allargato.
4. Le sezioni partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e, nella persona dei propri rappresentanti concorrono alla stesura del budget preventivo dell'anno successivo.
5. Le sezioni non godono di autonomia finanziaria e non possono essere dotate di conti correnti autonomi. Possono però essere loro assegnati strumenti di pagamento (ad es. carte revolving) il cui controllo deve rimanere però appannaggio del Tesoriere.

Art. 17

Gruppi locali

1. I soci possono formare gruppi locali a livello zonale, comunale o di vallata. A tal fine è necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo.
2. La denominazione dei Gruppi deve contenere la sigla dell'Associazione ed il nome dell'ambito territoriale in cui operano.
3. I Gruppi locali sono preferibilmente composti da soci che rappresentino equamente tutte le Sezioni dell'Associazione di cui all'Art.15.
4. Tali sezioni, possono riunirsi autonomamente e nominano un rappresentante che entra a far parte di diritto del consiglio direttivo allargato.
5. I Gruppi locali partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e, nella persona dei propri rappresentanti concorrono alla stesura del budget preventivo dell'anno successivo.
6. I Gruppi locali non godono di autonomia finanziaria e non possono essere dotati di conti correnti autonomi. Possono però essere loro assegnati strumenti di pagamento (ad es. carte revolving) il cui controllo deve rimanere però appannaggio del Tesoriere.

Art. 18

Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore con la data di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci sostituisce ed annulla ogni precedente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché le altre norme di legge vigenti. In particolare, si fa esplicito riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore") e alle leggi che regolano la materia.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23.03.2024

Il presidente

Dr. Gianluca Salvadori